

3 OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Il domiciliante si impegna a domiciliare per il periodo descritto dal punto 8 la sede di rappresentanza della società domiciliata ai termini e condizioni che seguono;

3.2 Il servizio di domiciliazione consiste nel recapito postale della propria corrispondenza e potranno essere aggiunti dei servizi complementari ed aggiuntivi con canone aggiuntivo separato meglio specificati nell'appendice B

4 ARCHIVIAZIONE ED ACCESSO AI LOCALI

4.1 Il domiciliato è responsabile della consegna dei documenti da archiviare nel luogo specificato nell'appendice A, così come del ritiro dallo stesso luogo dei documenti archiviati in base agli orari previsti nell'appendice C.

4.2 Il domiciliato dovrà consegnare i propri documenti oggetto del presente contratto nei modi e nei termini temporali stabiliti dal domiciliante secondo quanto previsto dall'appendice C.

4.3 Il ritiro dei documenti al di fuori dei luoghi e dei tempi previsti dall'appendice C daranno adito o al mancato servizio o all'aumento della tariffa di domiciliazione.

4.4 Le autorità preposte al controllo delle persone fisiche e giuridiche hanno sempre la facoltà di richiedere ed ottenere dal domiciliante in qualunque momento la documentazione depositata del domiciliato, purchè provvisti delle apposite autorizzazioni che comunque il domiciliante non è tenuto a controllare.

4.5 In caso di ispezione delle autorità competenti il domiciliatario consegnerà alle stesse i contenitori in suo possesso. Eventuali rilievi per manca, incompleta o irregolare documentazione non produrrà mai alcuna responsabilità al domiciliante.

5 VERBALE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

5.1 Il domiciliato dichiara di aver predisposto apposito verbale in allegato alla presente nel quale sono stati indicati i termini del presente contratto di domiciliazione con specifica indicazione del referente;

5.2 Il domiciliato dovrà allegare alla presente un certificato della camera di commercio.

5.3 Il domiciliato dovrà fornire al domiciliante un certificato di residenza contenente i dati relativi del proprio amministratore e firmatario del presente atto, non potrà essere accettata in sostituzione l'autocertificazione;

5.4 Il domiciliato dovrà fornire al domiciliante una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del proprio amministratore e firmatario del presente atto dal quale si evinca la firma, ed i dati necessari al riconoscimento.

6 REFERENTE

6.1 Il domiciliato indica quale suo referente il signor..... Residente intelefono.....cellulare.....e-mail.....meglio identificato dalla documentazione prevista dai punti 5.3 e 5.4 il quale risulta essere amministratore della società.....come da visura camerale.

6.2 Sarà cura del domiciliato comunicare entro e non oltre le 24 ore successive della variazione del soggetto referente al domiciliatario con la comunicazione di cui all'appendice F, in assenza di tale comunicazione il domiciliatario non è responsabile di eventuali danni o improprie consegne di documentazioni o rilascio di informazioni date alla persona di riferimento;

6.3 Il domiciliatario non accetterà alcuna delega o procura fatta dal referente a terze parti;

7 OBBLIGO DI SEGRETEZZA

7.1 Qualsiasi notizia o informazione emergenti dalla documentazione in deposito inerenti l'attività del domiciliato, le sue politiche di vendita, gli elenchi e gli indirizzi dei clienti e/o fornitori e simili riveste carattere di segretezza. Il domiciliante è pertanto tenuto a servirsene con la massima discrezione e non potrà divulgare a terzi anche dopo la cessazione per qualsiasi causa del rapporto.

7.2 Il domiciliante dichiara di aver preso ogni ragionevole misura per assicurare che tutte le informazioni di carattere riservato o segreto, ovviamente negli ambiti di quelle che per legge vengono ritenute lecite, passategli dal domiciliato rimangano tali, come tutte i dati in ordine a quelle informazioni. LaSemestrale.it GmbH si occuperà di tale sicurezza.

7.3 Il domiciliante si impegna a far rispettare il seguente obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori ma non si assume per essi alcun obbligo di indennizzare il domiciliato qualora questi non lo rispettino.

8 DURATA DEL CONTRATTO

8.1 Il domiciliante sarà pronto a fornire i servizi a partire dal e continuerà a fornirli finché non verrà data disdetta da una delle parti all'altra mediante raccomandata A.R. comunicata almeno tre mesi prima dalla data di scadenza.

9 COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

9.1 I compensi per le prestazioni del presente contratto sono quelli indicati delle appendici A e B sono stabiliti con riferimento alla data del contratto e sulle indicazioni del cliente in merito alla quantità di operazioni da eseguire. Qualora le operazioni aumentassero daranno adito all'aumento automatico secondo quanto previsto dalle tariffe standard del listino dei servizi del domiciliatario fermo quanto previsto al punto 9.3. Il compenso verrà aggiornato annualmente a partire dalla scadenza dei 12 mesi con variazione ISTAT.

9.2 Il pagamento del corrispettivo o di quant'altro dovuto anche per servizi accessori richiesti non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del domiciliato qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del corrispettivo, ovvero il mancato puntuale pagamento dei servizi accessori quando l'importo non pagato superi quello di un trimestre, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto. Il mancato puntuale pagamento sia del corrispettivo che dei servizi accessori costituirà immediatamente in mora il domiciliato al fine del decorso degli interessi di legge.

9.3 Se il costo dei servizi dovuti dal domiciliante dovesse aumentare, in virtù di nuovi adempimenti, o nuove procedure, o nuovi servizi erogati ai domiciliati, o aumento del carico dei documenti consegnati dal domiciliato, il domiciliante stesso può periodicamente dare comunicazione in forma scritta al cliente dei nuovi compensi in corrispondenza all'incremento dei costi. I nuovi compensi saranno dovuti dopo una settimana dal giorno in cui il cliente abbia avuto notizia della variazione dei compensi, a meno che il cliente stesso non comunichi per iscritto, entro una settimana dal giorno in cui abbia ricevuto comunicazione dei nuovi compensi il suo rifiuto a pagare. Il domiciliante può entro sette giorni dal ricevimento della notizia del rifiuto, comunicare in forma scritta al domiciliato che intende revocare la sua originaria comunicazione di aumento dei compensi non fornendo al cliente i servizi e gli adempimenti oggetto della variazione.

Se tale tipo di comunicazione non verrà fatta, ad insindacabile giudizio del domiciliante e a variazione di quanto disposto al punto 8 il domiciliante potrà sospendere l'erogazione dei servizi e risolvere istantaneamente il contratto.

9.4 Se il domiciliato richiede una variazione nei servizi, le parti modificheranno l'appendice dei compensi prima che si metta in atto la variazione. La redazione della modifica sarà cura del domiciliante e dovrà essere sottoscritta per accettazione da ambo le parti.

10 CONSEGNA, RITIRO DOCUMENTI E PACCHI

10.1 Il ritiro o la consegna della documentazione dovrà avvenire nel luogo indicato dell'appendice B.

10.2 Il domiciliante è autorizzato dal domiciliato al ritiro solo della documentazione postale indirizzata al domiciliato quale: posta ordinaria, raccomandate, comunicazione della pubblica amministrazione.

10.3 Il domiciliante non ritirerà mai pacchi di alcuna natura anche se per il ritiro non è dovuto alcun corrispettivo. Il domiciliato non è mai autorizzato a farsi recapitare nei locali del domiciliante pacchi contenenti merce o articoli di qualunque natura, è pertanto consapevole che il domiciliante senza alcun preavviso rifiuterà il pacco al vettore.

11. VARIAZIONE SEDE OPERATIVA DEL DOMICILIANTE

11.1 Qualora per particolari necessità il domiciliante vari la propria sede operativa non si assume in alcun modo alcun onere né diretto né indiretto a proprio carico per le spese che verranno a manifestarsi in merito alla variazione della sede secondaria/ufficio di rappresentanza del domiciliato il quale dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti.

12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 E' facoltà del domiciliante interrompere il servizio di domiciliazione mediante raccomandata A.R. da inviarsi con preavviso di 7 giorni all'indirizzo di residenza del referente. Detta interruzione non darà adito alla richiesta da parte del domiciliato di somme dovute a per indennizzo di danni o risarcimento o ad acul altro titolo. Dovrà inoltre far passare unicamente il referente presso gli uffici del domiciliante al fine di saldare quanto ancora dovuto e a ritirare la documentazione in deposito.

12.2 Il domiciliante comunicherà sia agli uffici competenti che il domiciliato non è più autorizzato a lasciare in deposito la propria documentazione presso il domiciliante, qualora questo diventi irreperibile il domiciliante sarà autorizzato a consegnare al Tribunale del foro di riferiment, o in alternativa alle forze di pubblica sicurezza i documenti in suo possesso.

12.3 Il domiciliato potrà recedere dal presente contratto con una disdetta da inviarsi a mezzo di raccomandata A.R. due mesi prima della scadenza della durata annuale del contratto. Nei due mesi dovrà adoperarsi al fine di comunicare agli appositi uffici la variazione della sede, inoltre entro il termine di scadenza dovrà inoltre far passare unicamente il referente presso gli uffici del domiciliante al fine di saldare quanto dovuto e a ritirare la documentazione in deposito.

12.4 Qualora il domiciliato consegni al domiciliante documenti ritenuti a insindacabile giudizio del domiciliatario illeciti o di dubbia provenienza questo produrrà ipso-jure il recesso immediato del presente contratto.

13 ASSICURAZIONE

13.1 Per danni causati al domiciliato dal domiciliante , questi risponderà , nei modi e nei massimali previsti dall'assicurazione RC che il domiciliato può richiedere di vedere in ogni momento, comprese le ricevute di pagamento annuale.

14 FORZA MAGGIORE

14.1 L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni dell'uno e dell'altro contraente aventi fonte in questo contratto, dovuto a : incendio, esplosione,rottura delle macchine, interruzione della fornitura dell'energia o di altro materiale, terremoti, alluvioni,uragani,trombe d'aria,eventi socio politici,epidemie,controversie di lavoro o altro non imputabile alla parte in difetto non costituisce causa di risoluzione contratto. Tuttavia, se l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento duri per oltre 30 giorni la parte che lo subisce può comunicare per iscritto all'altra il suo immediato recesso dal contratto

15 DIVIETO DI CESSIONE E SUB-DOMICILIAZIONE

15.1 Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti.

15.2 E' espressamente fatto divieto dal domiciliato fare sub-domiciliazione a terzi, o comunque dare in deposito al domiciliante documenti di terze parti.

16 CLAUSOLA DI RINVIO

16.1 Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito , le parti si riportano alla disciplina contenuta negli articoli del BGB (codice civile tedesco) in merito alla domiciliazione.

17 ARBITRATO

17.1 Ogni eventuale controversia che dovessere sorgere nel corso dell'esecuzione del presente accordo. Sarà oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione. Al fine ciascuna parte potrà inviare all'altra parte un riepilogo delle proprie pretese, succintamente motivato, proponendo una riunione per esperire il tentativo di conciliazione. La parte che avrà ricevuto l'invito dovrà entro i successivi 30 giorni replicare succintamente alle pretese. Decorsi trenta giorni senza che si trovi un relativo accordo ciascuna parte potrà adire al Tribunale di Wolfsburg.

17.2 Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione , validità e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Wolfsburg.

18 CLAUSOLE FINALI

18.1 Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le parti e costituisce l'unico contratto esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate.

18.2 L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole non si estenderà alle altre clausole.

18.3 Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

18.4 L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente accordo o dalla legge.

18.5 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata a :

.....

Referente:

Le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento se inviate per posta raccomandata A.R., ovvero il giorno della spedizione, se inviate via fax.

18.6 Nell'interpretazione del presente accordo i titoli degli articoli non avranno alcun valore essendo apposti solo per convenienza di consultazione del documento.

18.7 Salvo quanto previsto nella clausola 9 e 18, se il domiciliante si rende inadempiente in ordine a taluna delle sue obbligazioni che hanno fonte nel seguente contratto, il domiciliato può chiedere la risoluzione con un preavviso scritto di quattro settimane nel quale venga tuttavia previsto che, se il domiciliante rimedierà al suo inadempimento prima della scadenza del termine di cessazione del contratto, questo rimarrà in vigore.

Wolfsburg il

Il domiciliante (LaSemestrale.it GmbH) Il domiciliato

Per espressa accettazione dei punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Il Domiciliante (LaSemestrale.it GmbH) Il domiciliato

